



**Deliberazione 11 marzo 2025, n. 2**

**Oggetto: Approvazione del giudizio di conformità allo Statuto della legge regionale n. 5 del 2025 (Atti Consiglio) “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”.**

*Sono presenti: AVV. ABENIACAR FRANCESCA*

*AVV. BRIZZI FRANCESCO*

*AVV. CALUGI GIOVANNI*

*PROF. FAMIGLIETTI GIANLUCA*

*AVV. PASQUINI STEFANO*

*PROF. TORRICELLI SIMONE*

*È assente l’avv. Alberto Caretti*

*Presiede il Presidente del collegio di garanzia statutaria: prof. Simone Torricelli*

*Segretario del Collegio di garanzia statutaria: dott.ssa Cecilia Tosetto*

*Allegati: n. 1*

## **Il Collegio di garanzia statutaria**

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Visto il regolamento interno del Collegio;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 22 giugno 2021, n. 59 con la quale, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 34 del 2008, sono stati nominati, quali componenti del Collegio, i signori: Abeniacar Francesca, Bulleri Serena, Calugi Giovanni, Caretti Alberto, Famiglietti Gianluca, Pasquini Stefano, Torricelli Simone;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 25 febbraio 2025, n. 6, con la quale è stato nominato quale componente del Collegio, in sostituzione della signora Serena Bulleri, dimissionaria, il signor Francesco Brizzi;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia n. 1 del 21 febbraio 2025 avente ad oggetto "Rinnovo del Presidente e del Vicepresidente del Collegio di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), con la quale sono stati riconfermati eletti alle cariche di Presidente e Vicepresidente del Collegio rispettivamente il prof. Simone Torricelli e l'avv. Francesca Abeniacar;

Vista la richiesta di attivazione del Collegio di garanzia presentata da tre presidenti di gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della legge regionale n. 34 del 2008, pervenuta in data 14 febbraio 2025, prot. n. 2050/02.07, e relativa alla valutazione di conformità statutaria della legge regionale n. 5 del 2025 (a.c.) "Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024";

Visto l'articolo 7, comma 4, della l.r. 34/2008, che prevede per l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria da parte del Collegio il termine massimo di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta;

Vista la convocazione del Collegio di garanzia in data 11 marzo 2025, che reca all'ordine del giorno l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria della legge regionale n. 5 del 2025 (a.c.);

Dato atto che è stato indicato come relatore il prof. Simone Torricelli;

Udita l'esposizione del relatore, prof. Simone Torricelli, in merito al giudizio di conformità statutaria relativo alla legge regionale n. 5 del 2025 (a.c.);

Visto il testo del giudizio redatto dal relatore e presentato ai componenti del Collegio;

Considerate le osservazioni e le integrazioni proposte dai componenti del Collegio, e l'accordo unanime conclusivamente raggiunto sul testo allegato, parte integrante della presente deliberazione;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. È approvato con voto unanime il giudizio, con le relative motivazioni, allegato alla presente deliberazione come parte integrante, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2008 e degli articoli 7 e 11 del Regolamento interno del Collegio di garanzia.
2. È dato mandato al Segretario del Collegio di garanzia di curare la trasmissione del giudizio ai richiedenti e agli altri soggetti titolari dell'iniziativa, nonché di provvedere alla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in applicazione dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale n. 34 del 2008 e dell'articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento interno del Collegio di garanzia.

Il Segretario  
Dott.ssa Cecilia Tosetto

Il Presidente del Collegio di Garanzia  
Prof. Simone Torricelli

**Collegio di garanzia statutaria**

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Deliberazione n. 2/2025

**Oggetto:** Verifica di conformità allo Statuto della LRT n. 5/2025 recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, approvata dal Consiglio in data 11 febbraio 2025.

In data 14 febbraio 2025, i Presidenti dei gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Toscana Salvini Premier hanno presentato un’istanza avente ad oggetto la “Richiesta al Collegio Regionale di Garanzia Statutaria di verifica di conformità allo Statuto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34”, relativamente alla LRT n. 5/2025 recante “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, approvata dal Consiglio in data 11 febbraio 2025.

*1. Sulla ammissibilità della richiesta.*

- 1.1. I richiedenti sono soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della LRT n. 34/2008. La richiesta, depositata nel rispetto del termine dei 5 giorni dalla approvazione della “delibera legislativa” prescritto dall’art. 7, comma 2 della stessa legge, risulta tempestiva.
- 1.2. L’art. 7, comma 2, della LRT n. 34/2008, dispone che “La richiesta, in forma scritta e motivata è presentata al Presidente del Collegio”, laddove, nel caso di specie, essa risulta indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente pro tempore del Consiglio delle autonomie locali. Nello stesso oggetto, i richiedenti descrivono l’atto

presentato come una “istanza di richiesta”, dunque non come una richiesta che direttamente attiva il Collegio, ma come una sollecitazione, rivolta ad altri soggetti a loro volta legittimati, a provvedervi. Non per questo l’istanza è da considerarsi inammissibile.

In primo luogo, la richiesta è stata depositata all’Ufficio protocollo dell’Amministrazione regionale, di cui è parte questo stesso Collegio, ed è stata da questo trasmessa lo stesso giorno alla Segreteria del Collegio di garanzia e, tramite il Presidente del Consiglio regionale, al suo Presidente. La collaborazione istituzionale assicurata dai diversi uffici coinvolti ha consentito al Collegio di prendere immediata conoscenza della richiesta presentata.

In secondo luogo, nel corpo della richiesta si legge che “i Presidenti dei gruppi [...] chiedono al Collegio se [l’atto normativo in questione] sia da ritenere conforme” ad alcune norme statuarie, nonché, in conclusione, che “i sottoscrittori ai sensi dell’art. 7, comma 1, della LRT n. 34/2008 chiedono un parere di codesto Collegio di Garanzia”, manifestando con chiarezza la volontà di investire il Collegio della questione posta.

In terzo luogo, la strumentalità del potere di istanza rispetto all’esercizio delle prerogative consiliari (nella fattispecie dei Presidenti dei gruppi) giustifica una interpretazione non restrittiva del dato normativo, finalizzata ad assicurare l’effettività di dette prerogative.

- 1.3. Risulta altresì impropria la formulazione conclusiva della richiesta di “un parere finalizzato a conoscere se la legge regionale in materia di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito [...] risulti conforme allo Statuto della Regione Toscana”, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della LRT n. 34/2008. Il ruolo del Collegio di garanzia, rispetto a leggi già adottate, non è quello di rendere un “parere” (come invece nella fattispecie di cui all’art. 14 bis della LRT n. 34/2008), ma di esprimere un “giudizio” assumendo una conseguente deliberazione. Il fatto, però, che la richiesta richiami in modo espreso l’art. 7, comma 1, della LRT n. 34/2008 ne rende inequivoco il contenuto e permette di derubricare l’erronea indicazione dell’intervento richiesto al Collegio a mera irregolarità.

## 2. *Sul contenuto della questione posta.*

- 2.1. L’art. 7, comma 2, della LRT n. 34/2008 dispone che la richiesta al Collegio è fatta “in forma scritta e motivata”. La motivazione è dunque parte essenziale della richiesta e delimita l’oggetto della verifica da parte del Collegio. La questione posta dai richiedenti è indicata in epigrafe come una questione di verifica di conformità della LRT n. 5/2025 “in particolare” rispetto agli artt. 1, 3, 4 e 5 dello Statuto, “in assenza di una legge statale che ne definisca i principi e ne disciplini la materia”.

Anche nelle conclusioni l'oggetto della richiesta è descritto come verifica di conformità di quella legge allo Statuto "in assenza di una legge statale che assicuri la necessaria uniformità", enfatizzato dal richiamo, in un inciso conclusivo, al "riparto di competenze legislative previsto in Costituzione". Nella parte finale della richiesta i proponenti precisano poi le previsioni statutarie che assumono violate: l'art. 1, comma 1, l'art. 3, commi 1 e 2, l'art. 4, comma 1, e l'art. 5, comma 1, dello Statuto.

- 2.2. La richiesta trova il suo svolgimento nel rilievo per cui "i principi fondamentali di una materia di legislazione concorrente regionale debbano essere definiti all'interno di una legge approvata del Parlamento nazionale": in mancanza di ciò risulterebbero violati "il principio democratico" e il "supremo principio di eguaglianza".

Si coglie peraltro dal contenuto della richiesta che i proponenti intendono invocare anche la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di livelli essenziali delle prestazioni, giudicata "prevalente e assorbente" rispetto alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, in quanto la disciplina posta "incide sulla configurazione ed ampiezza della facoltà a ricorrere al suicidio medicalmente assistito".

Si può concludere dunque che la questione posta riguarda l'appartenenza alla Regione delle potestà legislative che ha esercitato nell'adozione della LRT n. 5/2025 e che viene contestata per avere la Regione legiferato a) in una materia che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato o, ove questo non sia, b) in una materia di legislazione concorrente in assenza di una legge statale che ne definisse i principi.

3. *La rilevanza della questione posta in relazione alla attribuzione del Collegio di garanzia statutaria.*

- 3.1. Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, è compito del Collegio di garanzia assicurare "la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto", attribuzione questa precisata nei suoi contenuti dall'art. 6 della LRT n. 34/2008. E' conseguentemente escluso che rientri nelle sue funzioni la verifica circa la conformità diretta delle leggi regionali alla Costituzione.

- 3.2. Lo Statuto non disciplina, né potrebbe, la distribuzione del potere legislativo tra Stato e Regioni e, non potendo questo Collegio esprimere giudizi che non abbiano come parametro una norma statutaria, è da escludere che esso possa pronunziarsi sulla legittimità di una legge direttamente sulla base dell'art. 117 Cost.

Va però considerato che le norme costituzionali che regolano la potestà legislativa definiscono anche le condizioni di eguaglianza tra le persone.

In particolare, l'identificazione di materie di potestà legislativa esclusiva delimita ambiti nei quali non vi sono spazi per differenziazioni territoriali (almeno non sotto il profilo delle regole poste con legge), rispetto ai quali il

principio di eguaglianza assume una dimensione necessariamente nazionale e non deve essere bilanciato con quello di autonomia.

Correlativamente, nelle materie di potestà legislativa concorrente, rimane la prerogativa dello Stato di definire, ponendo principi fondamentali, quali siano le condizioni di eguaglianza che non possono essere disconosciute neppure a fronte di discipline di dettaglio che possono variare nei diversi ambiti territoriali.

Si può concludere che la violazione dei limiti della potestà legislativa regionale implica anche violazione del principio di eguaglianza, per come presidiato dall'art. 117 Cost.

- 3.3. Il principio di eguaglianza trova espresso richiamo nell'art. 3 dello Statuto, che lo pone come una finalità specifica dell'azione regionale. "La Regione – vi si legge - opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani". Ciò in un più generale contesto in cui lo Statuto (art. 3) impegna la Regione a fondare la propria azione sui valori della Costituzione e (art. 1) a "esercita[re] e valorizza[re] la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana". Si ricava dal principio statutario di eguaglianza che ogni persona appartenente alla comunità regionale ha diritto, nelle materie sottratte in tutto o in parte alla competenza legislativa regionale, ad un trattamento normativo non diverso da quello delle altre persone che compongono la comunità nazionale o la cui diversità sia contenuta all'interno di una cornice di principi fondamentali. Emerge da ciò un vincolo per la Regione a non creare una disparità nel trattamento dei propri cittadini rispetto agli altri che non sia consentita dall'ordinamento e giustificata dall'autonomia, anche tenuto conto delle regole di riparto.

Posta la questione in questi termini, la richiesta a questo Collegio di verificare il rispetto delle regole sulla esistenza di una potestà legislativa regionale nel normare la materia si traduce nella richiesta di verificare il rispetto dell'art. 3 dello Statuto e consente sotto questo unico profilo la verifica di conformità.

Nella prospettiva della dedotta inesistenza della potestà legislativa regionale, invece, non risultano configurabili violazioni delle altre previsioni statutarie (relative al pieno sviluppo della persona e ai principi di libertà, giustizia e solidarietà, al rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla garanzia del diritto alla vita) che non possono dirsi di per sé lese per effetto della mera violazione delle regole di riparto poste dall'art. 117 Cost.

#### *4. Sulla efficacia giuridica del parametro invocato.*

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6, 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p), dello Statuto toscano ha osservato come, relativamente ai contenuti

statutari “che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, o che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo” e che “si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire”, “alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte non [possa] essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto” (sent. n. 372/2004; in termini analoghi nelle sent. 378 e 379/2004).

Senza che sia necessario entrare in una disamina della giurisprudenza, anche successiva, della Corte, basti rilevare che questo Collegio è vincolato dall’art. 57, comma 1, dello Statuto e dalla legge regionale che lo regola, a garantire il “rispetto delle norme, dei principi e [finanche] delle finalità” statutari (art. 1, comma 2, della LRT. n. 34/2008), norme mai impugnate e tutte vigenti. Il Collegio, dunque, nel momento in cui trovi un parametro statutario, non può esimersi dal verificarne l’osservanza.

In questo senso, la scelta dell’art. 3 dello Statuto di richiamare il principio di eguaglianza ha quantomeno un rilievo organizzativo ed assume la funzione di radicare l’attribuzione dell’organo di garanzia statutaria.

- 4.1. D’altra parte, nel caso di specie, il principio di eguaglianza è un parametro che in ogni caso si imporrebbe al legislatore regionale. Ciò che il combinato disposto dalle norme richiamate richiede al Collegio è di verificare che un principio che l’ordinamento pone (indipendentemente dalla fonte da cui promana) sia rispettato, nel quadro di scelte di architettura istituzionale che appaiono pienamente rientrare nella competenza statutaria.

In termini più generali, non si può dimenticare che l’effetto ultimo delle decisioni del Collegio è quello di indurre un eventuale riesame dell’atto da parte dell’organo legislativo, che dovrà riconsiderare la propria delibera in relazione al rispetto di parametri considerati violati. La funzione assolta dal Collegio finisce in questo modo con il tradursi in una attività anche collaborativa nei riguardi dell’organo legislativo, finalizzata ad arricchire la sua istruttoria. In questa prospettiva si giustifica l’ampiezza della potestà statutaria nel definire quali elementi debbano essere rilevanti nella verifica affidata al Collegio e che, a seguito del suo intervento, l’organo legislativo debba rivalutare.

Si può confermare dunque l’orientamento già espresso dal Collegio nella delibera n. 1/2014, secondo cui la verifica di conformità può essere condotta anche rispetto ai principi contenuti nel Titolo I dello Statuto e, segnatamente, dagli articoli richiamati dai richiedenti.

## *5. Sulla potestà legislativa regionale*



- 5.1. Le considerazioni esposte impongono al Collegio di pronunciarsi sulla appartenenza alla Regione Toscana della potestà legislativa che ha esercitato nell'adozione della LRT n. 5/2025.
- La legge in questione si propone di definire le modalità organizzative per dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e 135/2024 e si radica, come si evince dalle premesse, nella potestà legislativa concorrente di cui la Regione è titolare in materia di tutela della salute.
- Secondo i richiedenti, però, la Regione avrebbe esondato dal proprio ambito di competenza, interferendo nella potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e in quella relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La Regione avrebbe altresì violato le regole di riparto, legiferando in una materia di legislazione concorrente in assenza dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato.
- 5.2. I richiedenti individuano la violazione della potestà legislativa esclusiva nel fatto che la legge regionale inciderebbe “sulla configurazione ed ampiezza della facoltà a ricorrere al suicidio medicalmente assistito”, senza peraltro precisare sotto quali profili tale incisione si produrrebbe.
- La legge regionale, nel richiamare le condizioni per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, rinvia integralmente alle sentenze della Corte n. 242/2019 e 135/2024. Non sono dunque in alcun modo alterati i presupposti che danno origine alla scriminante dell'aiuto al suicidio.
- Né può dirsi che incida sull'ampiezza della scriminante la determinazione delle procedure con cui si verificano le condizioni di accesso al suicidio assistito e le sue modalità esecutive, in attuazione della statuizione per cui dette condizioni e modalità debbono essere “verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente” (sent. n. 242/2019). Ciò, infatti, non sposta i confini della liceità penale del comportamento, ma introduce strumenti per renderlo realizzabile nei limiti posti dall'ordinamento, stabilendo anche degli standard della prestazione da rendere. D'altra parte, non sono infrequenti i casi nei quali l'emersione di una fattispecie di reato dipende dalla violazione di leggi regionali; non è infrequente che l'elemento extra-penale della fattispecie criminosa si rinvenga in una legge regionale che non per questo lede la potestà legislativa esclusiva dello Stato.
- Neppure si può ritenere che la violazione stia nella trasformazione di una “scriminante” in un “diritto alla prestazione”.
- Se è vero infatti che la sentenza n. 242/2019 interviene in via diretta sulla sola norma penale, il perno del suo ragionamento è rappresentato dal diritto alla interruzione del trattamento di sostegno vitale, da assicurare anche ove ciò implichi “una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore)”. Osserva la Corte che “la legislazione oggi in vigore non consente [...] al medico di mettere a disposizione del paziente che versa

nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte” per cui “il paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”. Una condizione, questa, il cui rilievo sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali (segnatamente del diritto alla vita) non può essere superata dalla sedazione profonda, che “ha come effetto l’annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso” e che dunque può “essere vissuta da taluni come una soluzione non accettabile”.

Si trae dal ragionamento della Corte che il diritto alla interruzione del trattamento, in una condizione che non crei sofferenze ritenute intollerabili o una perdita di volontà e coscienza che può essere lecitamente rifiutata, contiene in sé necessariamente quello conseguente dell’accesso al suicidio assistito. Ed infatti, osserva la Corte, “l’eventuale mancata autorizzazione alla procedura, da parte delle strutture del servizio sanitario pubblico, ben potrà essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie” (sent. n. 135/2024).

La continuità tra l’un diritto (alla interruzione del trattamento) e l’altro (all’accesso al suicidio assistito) è dimostrato peraltro *a contrario* sempre nella sentenza n. 135/2024, in cui la Corte ha ritenuto che, quando non vi è dipendenza da un trattamento di sostegno vitale, la scriminante non opera ed è penalmente punito il comportamento di chi aiuti al suicidio (anche in presenza di patologie irreversibili, dolori ritenuti intollerabili e capacità di autodeterminazione).

Entro questi limiti emerge così un diritto alla prestazione ed è nel quadro della sua attuazione che si colloca la previsione della legge regionale (art. 7, comma 1) che assicura al malato “il supporto tecnico e farmacologico, nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato”.

Ciò porta a concludere che la Regione non ha riconosciuto un diritto nuovo, ma solo organizzato la prestazione che soddisfa un diritto esistente e che, per i profili evocati nell’istanza, non vi è stata ingerenza nella materia dell’ordinamento civile e penale, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

- 5.3. Analogamente, è da escludere che la Regione abbia leso, disciplinando le modalità di erogazione della prestazione, le competenze statali in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Sul piano sostanziale (il “cosa” si garantisce), la “prestazione” sanitaria (il suicidio assistito) è definita integralmente e per tutti dai requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale, cui la legislazione regionale interamente rinvia. Sul piano organizzativo (il “come” si garantisce) essa, come meglio si dirà, risponde alla disciplina di cui alla legge n. 219 del 2017, che ingloba i livelli essenziali da assicurare sotto il profilo del controllo sul rispetto delle condizioni poste dalla Corte e dei diritti ad esse sottesi. Risponde altresì ai principi di funzionamento del sistema sanitario nazionale, i cui livelli

essenziali sono determinati, in termini trasversali, dalla legge nazionale (il decreto legislativo n. 502/1992) o comunque sulla base di essa. Non a caso l'una (la legge n. 219/2017) e l'altro (il decreto legislativo n. 502/1992) sono richiamati nella premessa dell'atto legislativo in oggetto.

D'altra parte, la potestà legislativa esclusiva in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, impegna lo Stato a impedire che prestazioni che corrispondano a quei diritti possano essere erogate al di sotto del livello fissato. Ciò non significa però che, ove lo Stato non abbia definito livelli essenziali con una legge nazionale, la Regione non possano assicurare con una propria legge, sempre che vi sia un autonomo titolo di competenza e nel proprio ambito territoriale, una prestazione che corrisponde ad un diritto comunque già riconosciuto dall'ordinamento (nel caso di specie, subordinatamente alle condizioni indicate dalla Corte, la prestazione legata all'assistenza al suicidio, assicurato per tutti dalla Costituzione, nel quadro della propria potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute).

- 5.4. Neppure, infine, si possono ritenere violati i confini della potestà legislativa regionale in materia di tutela della salute per avere la Regione legiferato in assenza di principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.

Nel caso di specie esula dall'intervento legislativo la definizione delle condizioni di accesso al suicidio assistito, "*puntualmente* individuate" (sent. n. 242/2019) dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 207 del 2018. Ciò che vi rientra è l'organizzazione della relativa prestazione e la definizione delle modalità procedurali per la sua erogazione.

Quanto alle modalità organizzative volte ad assicurare un controllo effettivo delle condizioni di accesso al suicidio, la Corte (sent. n. 242/2019) ha precisato come la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 costituisca "un preciso «punto di riferimento» già presente nel sistema – utilizzabile ai fini considerati", in quanto prevede una "procedura medicalizzata *estensibile* alle situazioni che qui vengono in rilievo".

Si coglie anche sotto questo profilo, nel ragionamento della Corte, il parallelismo tra il diritto di autodeterminarsi in relazione all'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e il diritto ad autodeterminarsi in ordine alla interruzione immediata di una vita garantita solo da quei trattamenti (un parallelismo che la Corte ha sottolineato nella successiva sentenza 135 del 2024, parlando di un "ruolo cardine" della disciplina sull'interruzione del trattamento di sostegno vitale). Detto parallelismo evidenzia l'identità dei valori, dei diritti e delle esigenze implicati nelle due fattispecie: la disciplina legislativa che li soddisfa rispetto all'una, li soddisfa dunque necessariamente anche rispetto all'altra.

In particolare, osserva la Corte, la legge n. 219 del 2017 rende "possibile accertare la capacità di autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta espressa", incastona doverosamente la prestazione da rendere nel quadro della "relazione tra medico e paziente", assicura "l'esigenza di coinvolgimento dell'interessato in un percorso di cure palliative", prevede l'intervento di un "organo collegiale terzo, munito delle

adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità”.

Se ne può concludere che la legge n. 219/2017 offre un quadro di principi vincolante per la Regione, applicabile al caso in esame (la disciplina è “estensibile”, secondo le parole impiegate dalla Corte), che la Regione deve attuare, potendo al più offrire garanzie ulteriori coerenti con le finalità costituzionalmente stabilite.

E’ da osservare che non vi sono, nella richiesta presentata, contestazioni che riguardino la coerenza e l’adeguatezza della disciplina regionale in riferimento al rispetto dei principi e norme poste dalla disciplina nazionale applicabile, aspetto che dunque esula dall’esame del Collegio.

Quanto infine alle modalità organizzative che hanno a che fare con i profili più strettamente materiali legati alla erogazione delle prestazioni, la Regione ha legiferato nel quadro di una legislazione nazionale sulla organizzazione delle prestazioni sanitarie (il decreto legislativo n. 502/1992) che ne definisce (tra l’altro) i principi fondamentali. Neppure sul punto della conformità della legge regionale ai principi posti da detta normativa vi sono, nella richiesta di verifica posta al Collegio, specifiche contestazioni o indicazione di ambiti normati dalla Regione e non coperti da principi statali ad essi applicabili

Si può ritenere dunque che la Regione abbia adottato la legge in questione in un reticolato di norme e principi che hanno adeguatamente limitato la sua potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

\*\*\*

Per i motivi esposti il Collegio dichiara, all’unanimità, che la LRT n. 5/2025 non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto.

Firenze, 11 marzo ’25

Il Presidente del Collegio  
Prof. Simone Torricelli